

P.u. n. 48 /2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione fallimentare

Il giudice Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di omologa del piano di ristrutturazione proposto da

[REDACTED]

tramite il dott Sara Ruiiu

IN FATTO ED IN DIRITTO

Visto il ricorso per la ristrutturazione del debito promosso dal ricorrente nella sua qualità di consumatore;

considerato che il predetto non ha mai svolto attività imprenditoriale, commerciale e/o artigianale o professionale ed ha assunto le obbligazioni di cui al piano esclusivamente per scopi personali;

che non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 R.D. n. 267/1942 e successive modificazioni;

che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione negoziata della crisi;

che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, in generale, non si



trova in alcuna delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, né ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al predetto capo;

che non ha subito, per cause a lui imputabili, nessuno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

osservato che il predetto non è titolare di azioni o partecipazioni e non gode di proventi economici diversi dal reddito da lavoro quale dipendente pari ad euro 2432 (media);

che è proprietario, in ragione di una quota pro indiviso pari al 50%, dell'immobile destinato ad abitazione familiare sita in [REDACTED] e proprietario esclusivo dell'autovettura Mokka Opel tg [REDACTED] immatricolata nel 2018;

che non ha posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio a titolo gratuito e/o oneroso di beni;

che il sovraindebitamento non è riconducibile a dolo o colpa grave del debitore e che, per contro, è conseguenza dello stato di crisi della società per cui il ricorrente lavorava e del suo collocamento in cassa integrazione con riduzione della retribuzione, dei gravi problemi di salute che hanno colpito il signor Piras e dei problemi di salute del minore figlio;

che, per tutti i motivi detti, la proposta ed il piano sono ammissibili e fattibili e che con le osservazioni i creditori non hanno contestato la convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt.66 e 70 CCII

OMOLOGA

Il piano del consumatore proposto da [REDACTED],
residente in [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], come
integrato con la domanda di omologa del 8.7.2026;



dispone la comunicazione ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore a norma del comma 1 dell'art 70 CCII.

Ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili.

Dichiara chiusa la procedura.

Sassari, 18/07/2026

Il Giudice

Giovanna Maria Mossa



